

Camera dei Deputati

**Legislatura 19**  
**ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/01429**  
presentata da **FENU EMILIANO** il **04/10/2023** nella seduta numero **171**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
ALIFANO ENRICA	MOVIMENTO 5 STELLE	04/10/2023
RAFFA ANGELA	MOVIMENTO 5 STELLE	04/10/2023
LOVECCHIO GIORGIO	MOVIMENTO 5 STELLE	04/10/2023

Assegnato alla commissione :  
**VI COMMISSIONE (FINANZE)**

Ministero destinatario :  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Attuale Delegato a rispondere :  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** , data delega **04/10/2023**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
<b>ILLUSTRAZIONE</b>		
FENU EMILIANO	MOVIMENTO 5 STELLE	05/10/2023
<b>RISPOSTA GOVERNO</b>		
SAVINO SANDRA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	05/10/2023
<b>REPLICA</b>		
FENU EMILIANO	MOVIMENTO 5 STELLE	05/10/2023

Fasi dell'iter e data di svolgimento :  
DISCUSSIONE IL 05/10/2023  
SVOLTO IL 05/10/2023  
CONCLUSO IL 05/10/2023

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**

**Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01429**

presentato da

**FENU Emiliano**

testo di

**Mercoledì 4 ottobre 2023, seduta n. 171**

FENU, ALIFANO, RAFFA e LOVECCHIO. — **Al Ministro dell'economia e delle finanze.** — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ha introdotto il contributo a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva;

con avviso del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021 sono state emanate le modalità applicative per l'erogazione del contribuire dei crediti d'imposta;

l'articolo 9 del citato avviso ha espressamente previsto, contrariamente al testo di legge originario, la cedibilità del credito, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione «anche» in favore di banche e intermediari finanziari (ammettendo quindi la prima cessione a favore di qualsiasi soggetto privato);

la cedibilità del credito è stata poi confermata anche con fonte primaria dall'articolo 28, comma 3-ter, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

la citata disposizione, modificando il comma 8 dell'articolo 1 del decreto istitutivo della misura, ha testualmente previsto: «il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari»;

la definizione delle modalità di cessione, da effettuare in via telematica, sono demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

a parte il contrasto normativo tra il decreto del Ministro e la disposizione di legge in merito all'estensione della cessione (parziale o solo per intero), molti operatori lamentano l'impossibilità di accedere alla cessione;

il provvedimento direttoriale non sarebbe stato ancora emanato né risulta attivo il canale telematico;

inoltre, nella descrizione illustrativa dell'incentivo consultabile sui siti web del Ministero del turismo e di Invitalia (gestore della misura) si fa unicamente riferimento alla possibilità di cedere esclusivamente a banche e a intermediari finanziari;

sempre con riferimento alla cessione del credito, in alcune risposte a richieste di chiarimenti specifici sul punto da parte di imprese, il gestore Invitalia avrebbe evidenziato che sono «in corso approfondimenti normativi in merito alla cessione», allarmando ulteriormente gli operatori –:

se confermi la cedibilità del credito d'imposta in premessa, specificando se sia ammessa la cessione parziale anche in favore di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari come previsto dalla legge, e, in caso affermativo, quali siano le modalità di cessione e le tempistiche di attivazione del canale telematico.

(5-01429)

**RISPOSTA ATTO****Atto Camera****Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 ottobre 2023  
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)  
5-01429**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al contributo a fondo perduto e al riconoscimento di un credito d'imposta per le imprese turistiche introdotti dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 demandando ad un successivo decreto del Ministro del turismo l'emanazione delle modalità applicative per l'erogazione dei sopra menzionati benefici.

L'articolo 9 del citato decreto prevede la possibilità di cessione totale o parziale del credito.

L'articolo 28, comma 3-ter, lettera a), nn. 1 e 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ha poi modificato il comma 8 dell'articolo 1 del decreto n. 152 del 2021 prevedendo la cedibilità del credito, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate alle banche e agli altri intermediari finanziari.

Gli Interroganti fanno, dunque, presente come molti operatori lamenterebbero l'impossibilità di accedere alla cessione in quanto non risulterebbe emanato il provvedimento di attuazione del direttore dell'Agenzia delle entrate e non sarebbe stato attivato il canale telematico. Nella descrizione illustrativa dell'incentivo consultabile sui siti web del Ministero del turismo e di Invitalia (gestore della misura) si fa unicamente riferimento alla possibilità di cedere il credito esclusivamente a banche e a intermediari finanziari escludendo la prima cessione a favore di qualsiasi soggetto privato. Inoltre, sempre con riferimento alla cessione del credito, in alcune risposte a richieste di chiarimenti specifici sul punto da parte di alcune imprese, il gestore Invitalia ha evidenziato che sono «in corso approfondimenti normativi in merito alla cessione», allarmando ulteriormente gli operatori.

Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di sapere «se conferma la cedibilità del credito d'imposta di cui si tratta specificando se è ammessa la cessione parziale anche a favore di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari come previsto dalla legge, e, in caso affermativo, quali siano le modalità di cessione e le tempistiche di attivazione del canale telematico».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dallo stesso Interrogante, la norma istitutiva del credito d'imposta, che in origine prevedeva la possibilità di cessione parziale, è stata modificata dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, e, con particolare riferimento alle modalità di cessione del credito, è stato stabilito che esso può essere ceduto solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore delle banche e degli intermediari finanziari.

Attualmente, il decreto del Ministro del turismo appare, pertanto, non conforme alla norma come successivamente modificata ritenendo conseguentemente non ammissibile la cessione parziale del credito.

Si rappresenta, inoltre, che la possibilità di cedere il credito d'imposta presuppone che i dati analitici dei beneficiari e dei relativi importi siano trasmessi dal Ministero del turismo all'Agenzia delle entrate. In proposito, si segnala che tale attività preliminare è in via di completamento e, dunque, il provvedimento che disciplina la cessione del credito sarà emanato a breve, al termine della predetta attività.

Si precisa, infine, che la cessione sarà consentita solo per i crediti comunicati dal Ministero del turismo all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per l'intero importo e in unica soluzione; pertanto, l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 di una parte del credito impedisce la cessione della restante quota e viceversa.